



Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

Criteri e modalità di concessione dei contributi previsti dall'articolo 21 "Monitoraggio e diagnostica" del decreto interministeriale del 6 marzo 2020, n. 2484, concernente l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8-quater della legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all'attuazione del "Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia"

VISTI gli articoli 107, 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, come modificata e integrata dall'articolo 14 della legge 29 luglio 2015, n. 115;

VISTO il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante nuove norme sul procedimento amministrativo e s.m.i.;

VISTA la legge di contabilità e finanza pubblica ed il regolamento di contabilità generale dello Stato attualmente vigenti;

VISTO il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante "Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e del settore ittico nonché di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto" e, in particolare, l'articolo 8-quater - Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia,;

VISTO in particolare l'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ai sensi del quale "Al fine di contribuire al rilancio dell'agricoltura della Puglia e, in particolare, di sostenere la rigenerazione dell'olivicoltura nelle zone infette, esclusa la parte soggetta alle restrizioni della zona di contenimento, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo è istituito un fondo per la realizzazione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia, con una dotazione pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021";

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2020, n. 2484 con il quale sono state definite le misure di intervento ai fini dell'attuazione del Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia previsto dall'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, ed in particolare l'articolo 21, il quale prevede che con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta della Regione Puglia, previo parere del Comitato fitosanitario nazionale, siano definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'attuazione delle attività di monitoraggio finalizzate al contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa* con una dotazione di 5 milioni di euro;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, recante “Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625”;

VISTA la proposta della Regione Puglia, sottoposta al Comitato fitosanitario nazionale nella riunione del 18 e 19 ottobre 2021;

CONSIDERATA la necessità di monitorare la fitopatìa da *Xylella fastidiosa* al fine di erogare più efficacemente i finanziamenti associati alle diverse misure previste dal decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020, attraverso un adeguato e aggiornato strato informativo territoriale;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla definizione dei criteri e delle modalità di concessione dei contributi per l'attuazione delle attività di monitoraggio finalizzate al contrasto della diffusione della *Xylella fastidiosa* di cui all'articolo 21 del decreto interministeriale n. 2484/2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato fitosanitario nazionale, reso nella seduta del 18 e 19 ottobre 2021;

DECRETA

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Al fine di prevenire la diffusione della *Xylella fastidiosa* e salvaguardare il patrimonio olivicolo sono finanziate le attività di monitoraggio e diagnostica di cui all'articolo 21 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e con il Ministro dello sviluppo economico n. 2484 del 6 marzo 2020, previste dal presente decreto.

Articolo 2

Finalità

1. Gli interventi oggetto delle attività di monitoraggio e diagnostica sono finalizzati a supportare la corretta erogazione delle risorse finanziarie connesse alle diverse misure previste dal decreto interministeriale n. 2484 del 6 marzo 2020, nonché a mettere a disposizione di utenti pubblici e privati tutte le informazioni riguardanti la presenza ed il monitoraggio delle fitopatie nel settore agricolo e le relative misure fitosanitarie, mediante un portale, in ambito SIAN.

2. Agea, in qualità di soggetto attuatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, presenta uno o più progetti, immediatamente cantierabili, che consentano di raggiungere le finalità di cui al comma 1, mediante la creazione del nuovo schedario olivicolo e la realizzazione di un Geo-portale, il cui prototipo possa essere replicato a livello nazionale. I progetti, preventivamente approvati dalla Regione Puglia, dovranno essere sottoposti al parere del Comitato fitosanitario nazionale.



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

3. Le attività di supporto alle azioni di monitoraggio, di cui al presente articolo, potranno prevedere anche “progetti pilota” e devono fare riferimento all’utilizzo delle più moderne tecnologie disponibili nel rilevamento delle informazioni e nella loro trasposizione all’interno del Sistema Informativo di Protezione delle piante, predisposto ai sensi del decreto legislativo n. 19/2021 nell’ambito del Sistema Agricolo Nazionale - SIAN, anche al fine di estendere i risultati ottenuti al più complessivo sistema di monitoraggio su scala nazionale delle fitopatie nel settore agricolo.

Articolo 3

Nuovo Schedario Olivicolo

1. Al fine monitorare la fitopatia da *Xylella fastidiosa* e di rendere più efficiente il sistema di erogazione dei finanziamenti associati alle diverse misure previste dal decreto interministeriale 6 marzo 2020, n. 2484, il nuovo schedario olivicolo costituisce il necessario strato informativo territoriale da aggiornare periodicamente; esso deve riportare, con il maggior livello di affidabilità possibile, la posizione delle piante di olivo e il relativo stato vegetativo, oltre a una zonizzazione del territorio interessato, al fine di rappresentare per aree omogenee la diffusione del fenomeno.
2. Lo strato informativo di cui al comma 1 deve prevedere l’integrazione delle informazioni con quelle presenti nel fascicolo aziendale, nel sistema di gestione e controllo - SIGC e con le ortofoto storicizzate, nonché con ogni altra informazione presente sul SIAN e utile all’esecuzione degli interventi progettati.

Articolo 4

Geo-portale delle fitopatie

1. Il Geo-portale delle fitopatie dovrà fornire ad utenti pubblici e privati informazioni riguardanti la presenza ed il monitoraggio delle fitopatie nel settore agricolo e le misure fitosanitarie previste ed adottate. Le spese dovranno essere sostenute e rendicontate nel rispetto delle condizioni e delle procedure di cui alle Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo Rurale 2014-2020, come da intesa sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016, integrata nelle sedute del 9 maggio 2019 e del 5 novembre 2020.
2. Il Geo-portale delle fitopatie rappresenta un sistema informativo territoriale ambientale accessibile a diverse categorie di utenti, costituito da nodi che rendano disponibili le varie informazioni territoriali, in grado di mettere a sistema le informazioni ed i servizi di altri portali nazionali e regionali e di centri di ricerca sulle stesse fitopatie.
3. Le categorie di soggetti alle quali si rivolge, principalmente, il geo-portale sono:
 - utenti istituzionali: essi fanno parte di enti e amministrazioni locali e costituiscono un fondamentale supporto per la pianificazione, il controllo, la gestione e la prevenzione di possibili malattie e danni alle colture;
 - utenti in ambito universitario e scientifico: si tratta di professionisti ed enti di ricerca e permettono la costituzione del catalogo di tutte le informazioni di tipo fitopatogenico ed ambientale che potranno diventare reperibili, per lo più, gratuitamente e presso un’unica fonte;



Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali

- utenti afferenti all'ambito dell'imprenditoria privata (imprese agricole): sono utenti del portale dove dovranno trovare tutte le necessarie informazioni aggiornate sullo stato della diffusione di malattie e danni delle diverse colture e sulla documentazione amministrativa necessaria da fornire alla PA per la corretta gestione delle imprese agricole.

4. Il Geo-portale si compone di:

- un visualizzatore cartografico;
- un catalogo di metadati che permette la ricerca del dato;
- una serie di servizi costruiti secondo gli standard dell'Open Geospatial Consortium (OGC) individuati dalla Direttiva INSPIRE - che permettono la visualizzazione, lo scarico dati e l'utilizzazione e trasformazione del dato stesso;
- banche dati aggiornate con le informazioni relative alle malattie in via di diffusione (immagini, schede tecniche, descrizione dei danni, diffusione, ecc.);
- servizi amministrativi distribuiti agli utenti privati per l'espletamento di tutte le pratiche indispensabili alla gestione e monitoraggio delle malattie delle piante;
- un'area normativa, all'interno della quale saranno acquisibili informazioni a carattere nazionale e regionale;
- attività informative a carattere ufficiale, anche in lingua inglese, a disposizione dei diversi fruitori internazionali, in particolare operatori commerciali

Articolo 5

Risorse finanziarie

1. Per l'attuazione della presente misura è destinata una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, iscritta sul capitolo 7644 dello Stato di previsione della spesa di questo Ministero, e con successivi provvedimenti saranno assunti i relativi impegni di spesa.
2. Le eventuali risorse che si renderanno disponibili dopo aver finanziato le attività di cui agli articoli 3 e 4, saranno utilizzate per finanziare ulteriori progetti inerenti il monitoraggio e la diagnostica che saranno oggetto di esame e valutazione, su proposta della Regione Puglia, del Comitato fitosanitario nazionale.

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, www.politicheagricole.it.

Sen. Stefano Patuanelli

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD